M_INF.CSLP.REGISTRO UFFICIALE.U.0003353.30-03-2021

Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

VIA NOMENTANA 2 – 00161 ROMA
TEL. 06.4412.4101, 2367
www.cslp.it

SAPI S.r.l. - Trento
sapi@pec.it

ABITraining S.r.l.s.u. - Ortona (CH)
info@pec.abitraining.it

Confartigianato Servizi Belluno S.r.l. - Belluno
segreteria@pec.confartigianatobelluno.eu

Consorzio Servizi Legno e Sughero – Milano
segreteria@pec.conlegno.org

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
Direzione Istruzione e Formazione Tedesca
ld.berufsbildung@pec.prov.bz.it

Scarico **PROT:2978**

OGGETTO: D.M. 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2018). Corsi di formazione ed aggiornamento per Direttore tecnico per produttori/Centri lavorazione legno (p.to 11.7.10.1 del DM 17.1.2018). Scadenza al 22 marzo 2021 dei termini di validità degli attestati di partecipazione ai Corsi per Direttori tecnici.

In considerazione della scadenza, avvenuta il 22 marzo 2021, degli attestati di Direttore tecnico della produzione rilasciati con le previgenti Norme Tecniche, sono pervenute al Servizio alcune segnalazioni che hanno evidenziato l'opportunità di approfondire le problematiche connesse alla organizzazione dei nuovi corsi, precisandone le modalità di partecipazione da parte dei direttori tecnici di produzione, nelle situazioni in cui detti soggetti siano in possesso di attestati rilasciati ai sensi delle previgenti norme tecniche e che non abbiano, tuttavia, aggiornato detti attestati entro i previsti termini di scadenza triennale.

Al riguardo, posto che gli attestati in questione devono intendersi improrogabilmente scaduti al termine dei tre anni dall'entrata in vigore delle vigenti NTC 2018, si ritiene che i

Direttori che si trovino in queste condizioni, avendo già precedentemente acquisito le competenze tecniche previste dalle Norme Tecniche per lo svolgimento della loro attività, possano comunque procedere a regolarizzare la loro posizione rispetto alle vigenti NTC 2018, attraverso il solo *corso di aggiornamento*, senza dover effettuare nuovamente il *corso base*.

Ovviamente, essendo momentaneamente privi di valido titolo ai sensi delle NTC 2018, in attesa dello svolgimento del corso i soggetti interessati non possono nel frattempo svolgere legittimamente alcuna attività di Direttore tecnico di produzione.

Tuttavia, si ritiene di osservare che le indicazioni più sopra esposte debbano trovare applicazione limitatamente ad un lasso di tempo ragionevole, pari a 18 mesi a far data dalla scadenza dei corsi di cui alle previgenti NTC 2008, ovvero dal 22 marzo 2021.

Successivamente a tale periodo, deve ritenersi che il perdurare dello stato di mancata acquisizione dell'attestazione ai sensi delle nuove Norme Tecniche, con la conseguente assenza di esercizio dell'attività operativa e tecnica, configuri anche una sostanziale discontinuità nel mantenimento della capacità di aggiornamento professionale e determini conseguentemente, da parte del tecnico, la necessità di ottenere la nuova attestazione di qualificazione esclusivamente attraverso la partecipazione al corso base, non più al semplice corso di aggiornamento.

Nel chiedere un cortese cenno di riscontro alla presente comunicazione, si invitano le società in indirizzo ad attenersi, nell'organizzazione dei futuri corsi, alle indicazioni sopra riportate.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente 3^ Divisione STC
Ing. Marco Panecaldo

MARCO PANECALDO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
30.03.2021 08:08:47 UTC